

(N. 2193-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3019)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Sono sottoposti al nostro esame una Convenzione ed il Protocollo addizionale riguardanti i rapporti che l'Italia e la Svizzera hanno stabilito per impedire che le piene che si verificano periodicamente nel lago di Lugano possano produrre danni alle regioni rivierasche.

La posizione giuridica che è fatta alle parti contraenti nella Convenzione è di assoluta parità, anche se la maggiore spesa viene posta a carico della Svizzera. Gli organi che hanno il compito di approvare i programmi, di vigilare sull'esecuzione dei lavori, di provvedere al collaudo di essi e di risolvere, in prima istanza, le questioni concernenti l'applicazione del regolamento di esecuzione, sono costituiti in modo esattamente paritetico di rappresentanti dell'Italia e della Svizzera.

L'opera è considerata di pubblica utilità e la Corte internazionale di giustizia deciderà in modo definitivo sulle eventuali contestazioni

che non si fossero potute risolvere mediante trattative dirette.

Come si è detto, l'onere maggiore della spesa, valutato in 4 milioni di franchi svizzeri per il complesso dei lavori, sarà assunto dalla Svizzera, mentre a carico dell'Italia sarà posta la spesa necessaria per eseguire i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano.

Sull'aspetto tecnico della Convenzione la 7^a Commissione (lavori pubblici) ha espresso parere pienamente favorevole.

Poichè ci pare che la Convenzione sia di grande utilità, essendo diretta ad impedire il ripetersi periodico dei danni derivanti dalle piene del lago di Lugano, e poichè gli interessi dell'Italia sono giustamente tutelati, proponiamo che la Convenzione stipulata tra l'Italia e la Svizzera ed il Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955, vengano ratificati.

CARBONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indi-

cati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XIII della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi.